



## COMUNICATO N. 23/DIV – 14 SETTEMBRE 2021

23/45

### “CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022”

#### GARE DELL' 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11, 12 e 13 settembre 2021:

#### 3^ Giornata Andata

##### GIRONE A

FERALPISALO'	MANTOVA	1-1
FIORENZUOLA	ALBINOLEFFE	0-2
GIANA ERMINIO	LECCO	0-1
LEGNAGO SALUS	PADOVA	0-4
PERGOLETTESE	PRO SESTO	2-1
PRO PATRIA	JUVENTUS U23	1-0
PRO VERCELLI	SEREGNO	1-0
RENATE	VIRTUSVECOMP VERONA	3-1
SUDTIROL	TRENTO	2-0
TRIESTINA	PIACENZA	2-2

##### GIRONE B

CESENA	IMOLESE	0-0
FERMANA	AQUILA MONTEVARCHI	0-1
GROSSETO	ANCONA MATELICA	0-0
MODENA	TERAMO	0-0
OLBIA	VITERBESE	3-2
PESCARA	VIS PESARO	2-2
PONTEDEIRA	PISTOIESE	2-0
REGGIANA	GUBBIO	0-0
SIENA	CARRARESE	3-0
VIRTUS ENTELLA	LUCCHESI	2-0

##### GIRONE C

AVELLINO	LATINA	1-1
CATANZARO	POTENZA	1-1
FIDELIS ANDRIA	VIRTUS FRANCAVILLA	0-1
FOGGIA	TURRIS	0-2
MONOPOLI	ACR MESSINA	2-1
MONTEROSI TUSCIA	CAMPOBASSO	2-3
PAGANESE	CATANIA	1-0
PICERNO	BARI	0-1
TARANTO	PALERMO	3-1
VIBONESE	JUVE STABIA	1-3

## **DECISIONI GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### **GARE DELL' 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2021**

#### **GARA AVELLINO / LATINA**

Il Giudice Sportivo,  
lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia "HU HU HU" nei confronti del calciatore dell'Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati.

I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell'impianto e della percentuale pressoché totale di coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, CGS

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.

Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame. Ne consegue, pertanto, che l'individuazione dei settori previsti dall'art. 8, lett. d) avviene in via equitativa.

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società Latina con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i settori denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori.

Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

€ 3.000,00

#### **PIACENZA**

1. Per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, rotto e scagliato a terra la bandierina di riserva del quarto uomo posizionata su di un tavolo all'esterno dello spogliatoio degli arbitri (persona rientrata nello spogliatoio del Piacenza dopo la condotta posta in essere).

2. Per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una parete dell'ingresso degli spogliatoi, una parete dell'ingresso locale docce ed un porta salviette dei bagni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc.fed.,r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1.500,00

**JUVENTUS U23** per avere i suoi sostenitori intonato al 17° del primo tempo cori minacciosi nei confronti dei calciatori avversari ed al 30° del primo tempo offensivi, denigratori ed insultanti per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 1.000,00

**PRO VERCELLI** per avere, al 25° minuto circa del secondo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di dirigenti della società avversaria, così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'ordine e degli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.)

€ 1.000,00

**TARANTO** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 45° un rotolo di carta di limitate dimensioni ed al 78° una bottiglietta d'acqua piena senza colpire alcuno all'interno del recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si è verificata alcuna conseguenza. (r. proc. fed, r. c.c.)

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMENDA € 500.00**

SMERIERI FRANCO Presidente del C.D.A. (PRO VERCELLI)

per avere tenuto un comportamento non corretto, mentre si trovava in Tribuna, al 25° minuto circa del secondo tempo, proferendo nei confronti di dirigenti della società avversaria parole offensive, così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'ordine e degli Steward.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000,00**

STRANO OTTAVIO

(GIANA ERMINIO)

per aver, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro:

1. correndo verso di lui, urlando al suo indirizzo parole non percepite nel loro contenuto e contestualmente spingendolo, in maniera leggera, con una mano sulla spalla destra.

2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione portandosi verso l'arbitro e mettendosi a una distanza di pochi centimetri dalla sua faccia, continuando ad urlare parole del pari non percepite nel loro contenuto a causa del tono elevato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00**

OLIVA SABINO

(SEREGNO)

per aver tenuto un comportamento ingiurioso ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro, alzandosi in segno di protesta, effettuando gesti plateali e urlando una frase offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva)

MAYATE MOHAMED

(VIRTUSVECOMP VERONA)

per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, uscendo intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire in modo provocatorio protestando platealmente nei confronti del direttore di gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 2.000,00**

DI DONATO DANIELE

(LATINA)

per aver al 12° e 41° del primo tempo ed al 64° del secondo tempo ripetutamente pronunciato un'espressione blasfema; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. ritenuta la continuazione. (r. proc. fed. r. c.c.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SCIENZA GIUSEPPE

(PRO VERCELLI)

per avere per i primi 35 minuti del primo tempo diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente da una finestra prospiciente il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. (r.proc.fed.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BRAGLIA PIERO

(AVELLINO)

DE SIMONE DOMENICO

(AVELLINO)

GRASSADONIA GIANLUCA

(PAGANESE)

DIANA AIMO

(REGGIANA)

GAROFALO LUIGI

(TURRIS)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000.00**

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)  
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una forte manata al collo durante un contrasto nel corso del quale veniva trattenuto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerata la dinamica della condotta e la mancanza di conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

VONA EDOARDO (IMOLESE)  
per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente varie espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; sanzione di un turno in applicazione dell'art. 37 C.G.S. e di un turno per doppia ammonizione (r. proc. fed.),

POLIDORI MATTIA (VIBONESE)  
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, a gioco in svolgimento, seppur con il pallone a distanza di gioco, disinteressandosi dello stesso e colpendo deliberatamente con uno schiaffo al volto un avversario, facendolo cadere a terra.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DAFFARA MANUEL (VIRTUSVECOMP VERONA)  
per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE)  
per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

GUIDETTI LUCA	(FERALPISALO')
BONALUMI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
SUSSI CHRISTIAN	(PAGANESE)
LANCINI EDOARDO	(PALERMO)
CANNAVO KEVIN	(VIS PESARO)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CIOTTI PIETRO (VIBONESE)

per aver al 40° del primo pronunciato un'espressione blasfema; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

### **AMMENDA € 500.00**

MERLI SALA IVAN (LECCO)

per aver tenuto al termine della gara una condotta non corretta appoggiando la sua fronte contro quella dell'allenatore avversario, riservata alla Procura federale ogni valutazione in ordine al rispetto dei protocolli COVID.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

TAIT FABIAN (SUDTIROL)  
CARMINATI MARCO (GIANA ERMINIO)  
NANNINI COSIMO (LUCCHESI)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DIONISI MATTEO (TRENTO)  
PATTARELLO EMILIANO (TRENTO)  
PAPA SALVATORE (ANCONA MATELICA)  
BERTONI LUCA (PRO PATRIA)  
BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)  
COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)  
BIANCO RAFFAELE (BARI)  
CURCIO ALESSIO (FOGGIA)  
CALAPAI LUCA (CATANIA)  
MONTEAGUDO JUAN CRUZ (CATANIA)  
MENNA DAMIANO (CAMPOBASSO)  
SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)  
POMPETTI MARCO (DELFINO PESCARA)  
RIZZO GIUSEPPE (DELFINO PESCARA)  
CAPECE GIORGIO (FERMANA)  
BENVENGA ALEX (FIDELIS ANDRIA)  
BOLOGNESE SIMONE (FIDELIS ANDRIA)  
OLIVERA M IEL FABRIZIO L (FIOREZZUOLA)  
PALAZZOLO NICOLO (GIANA ERMINIO)  
OUKHADDA SHADY (GUBBIO)  
D ALENA ANTONIO (IMOLESE)  
TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)  
SPINOZZI EMANUELE (LATINA)  
TERASCHI MARCO (LATINA)  
GI OBBE MIRKO (LEGNAGO SALUS)  
YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)  
CHECCHI LORENZO (MANTOVA)  
GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)  
ADORANTE ANDREA (ACR MESSINA)  
INGEGNERI ANDREA (MODENA)  
VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

BRIGNANI FABRIZIO	(OLBIA)
UDOH KING	(OLBIA)
VITIELLO LEANDRO	(PAGANESE)
VOLPICELLI GIOVANNI	(PAGANESE)
LUCENTI MATTEO	(PERGOLETTESE)
BOBB YUSUPHA	(PIACENZA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(POTENZA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(POTENZA)
ZAMPA ENTRICO	(POTENZA)
AWUA THEOPHILUS	(PRO VERCELLI)
CIGARINI LUCA	(REGGIANA)
ROZZIO PAOLO	(REGGIANA)
SILVA J OPO	(RENATE)
LORENZINI FILIPPO	(TURRIS)
SPINA MARCO	(VIBONESE)
PAOLUCCI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
GIRAUDO FEDERICO	(VIS PESARO)
GALEOTAFIORE GIO CHINO	(SEREGNO)
GEMIGNANI ANDREA	(SEREGNO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

SIMONTI FEDERICO	(TRENTO)
GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
SALTARELLI MIRKO	(ALBINOLEFFE)
DEL CARRO ANDREA	(ANCONA MATELICA)
GASPERI MATTEO	(ANCONA MATELICA)
SABATTINI LORENZO	(ANCONA MATELICA)
GAMBALE DIEGO	(AQUILA MONTEVARCHI)
MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
CAPRILE ELIA	(PRO PATRIA)
MOLINARI STEFANO	(PRO PATRIA)
BUSELLATO MASSIMILIANO	(PADOVA)
BATTISTELLA THOMAS	(CARRARESE)
MARINO ANTONIO	(CARRARESE)
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO	(CATANIA)
RISOLO ANDREA	(CATANZARO)
SCOGNAMILLO STEFANO	(CATANZARO)
ILARI CARLO	(CESENA)
MAGNAGHI SIMONE	(PONTEDERA)
SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
DE MARCHI MICHAEL	(PESCARA)
CARRARO FEDERICO	(FERALPISALÒ)
BUGARO GIANLUCA	(FERMANA)
MORDINI DAVIDE	(FERMANA)
SPEROTTO NICOLO	(FERMANA)
TULLI GI OMO	(FIDELIS ANDRIA)
Z CARIELLO ANTONIO	(FIORENZUOLA)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL	(VIRTUS FRANCAVILLA)

TULISSI TIZIANO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MALOMO ALESSANDRO	(SUDTIROL)
ZARO GIOVANNI	(SUDTIROL)
SEMERARO FRANCESCO	(GROSSETO)
FRANCOFONTE NICOLO	(GUBBIO)
GHIDOTTI SIMONE	(GUBBIO)
MIGLIORINI MARCO	(GUBBIO)
SANTOPADRE ALESSANDRO	(IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
DAVI GUIDO	(JUVE STABIA)
DE WINTER KONI	(JUVENTUS U23)
PECORINO EMANUELE	(JUVENTUS U23)
SERSANTI ALESSANRO	(JUVENTUS U23)
NICOLAO GIUSEPPE	(LATINA)
AMBROSINI CESARE	(LEGNAGO SALUS)
BELLICH MARCO	(LUCCHESI)
BELLONI NICCOLO	(LUCCHESI)
BRANDI NUNZIO	(LUCCHESI)
AGBUGUI DARREL EMOSHOGU	(MANTOVA)
MILILLO ALESSIO	(MANTOVA)
PONSI FABIO	(MODENA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(MONOPOLI)
HAMLILI Z CARIA	(MONOPOLI)
ADAMO EMANUELE PIO	(MONTEROSI TUSCIA)
PERROTTA MARCO	(PALERMO)
SILIPO ANDREA	(PALERMO)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
CODROMAZ ROBERTO	(PIACENZA)
GIORDANO SIMONE	(PIACENZA)
PARISI TINO	(PIACENZA)
RABBI SIMONE	(PIACENZA)
MARTINA ALESSANDRO	(PISTOIESE)
DELLA GIOVANNA FABIO	(PRO SESTO)
LUCARELLI MATTIA	(PRO SESTO)
BELARDINELLI LUCA	(PRO VERCELLI)
IEZZI ROBERTO	(PRO VERCELLI)
LIBUTTI LORENZO	(REGGIANA)
ESPOSITO ANTONIO	(RENATE)
TERZI CLAUDIO	(SIENA)
ANTONINO VITTORIO	(TARANTO)
BENASSAI FRANCESCO	(TARANTO)
LOLIVA ANDREA	(TARANTO)
RICCARDI DAVIDE	(TARANTO)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(TERAMO)
VIERO FEDERICO	(TERAMO)
RAPISARDA FRANCESCO	(TRIESTINA)
MANZI CLAUDIO	(TURRIS)
SANTANIELLO EMANUELE	(TURRIS)
CIOTTI PIETRO	(VIBONESE)
CLEUR GABRIEL ISAAC	(VIRTUS ENTELLA)
LESCANO F UNDO	(VIRTUS ENTELLA)



SCHENETTI ANDREA  
LONARDI LORENZO  
METLIKA ANTONIO  
SIBI SHEIKH  
COPPOLA MARIO  
FARRONI ALESSANDRO  
D AMBROSIO DARIO  
MARTINELLI RICCARDO  
BORGHESE MARTINO  
COCCO ANDREASALVATORE  
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL

(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUSVECOMP VERONA)  
(VIRTUSVECOMP VERONA)  
(VIRTUSVECOMP VERONA)  
(VIS PESARO)  
(VIS PESARO)  
(VITERBESE)  
(VITERBESE)  
(SEREGNO)  
(SEREGNO)  
(SEREGNO)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 14 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli